



**3ª GIORNATA NAZIONALE
DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA:**

**LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA
NEI CANTIERI**

Le Linee Guida del CNI per il Coordinatore in fase di Sicurezza

Ing. Stefano Bergagnin (GdL sicurezza del CNI)

Roma, 06 novembre 2015

CANTIERI: SICUREZZA e INSICUREZZA



CANTIERI: SICUREZZA e INSICUREZZA



CANTIERI: SICUREZZA e INSICUREZZA



DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA

Il recepimento della direttiva “cantieri” nei più importanti Paesi dell’Unione Europea ha determinato la caratterizzazione della figura del **coordinatore** quale esperto con una **funzione manageriale**, di raccordo tra la committenza e l’affidataria.

Soprattutto in alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, tale figura, oltre ad avere una competenza molto specialistica, ha un ruolo “*alto*”, a garanzia soprattutto della corretta programmazione della sicurezza nel cantiere piuttosto che della stretta vigilanza e controllo delle lavorazioni.

DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA

Alcuni esempi nell’Unione Europea

Nell’ordinamento tedesco il Coordinatore, nei cantieri pericolosi o di grandi dimensioni, genera regole vincolanti per l’impresa affidataria, contenute in un documento specifico.

Nel Regno Unito il ruolo del Coordinatore, o meglio della figura equivalente ad esso dato che nell’ordinamento britannico non esiste la figura del coordinatore, sovrintende fin dal progetto preliminare i rapporti tra committenza e affidataria (fase di progettazione) oppure riveste una funzione dirigenziale e manageriale all’interno dell’organizzazione dell’affidataria (fase di esecuzione).

In Spagna ha chiaramente una funzione di indirizzo della corretta gestione del cantiere, mentre in Francia è una figura con competenze molto specifiche e modulate in funzione della tipologia di cantiere.

DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA

Documentazioni a cura del SiGeKo



Il coordinatore in fase di progettazione tedesco prepara 3 documenti:

- oltre al PSC (***Sicherheits und Gesundheitsschutzplan - SIGEPLAN***)
- e al fascicolo (***Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage***)
- un regolamento da applicare in cantiere (***Baustellenordnung***) in caso di lavori pericolosi di cui all'allegato II (***Anhang II der BaustellV***)

DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA



Documentazioni e organizzazione del cantiere

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione organizza, convoca e gestisce le **riunioni di coordinamento** con le imprese affidatarie ed esecutrici e i lavoratori autonomi. Secondo la normativa tedesca durante queste riunioni, preliminari all'ingresso in cantiere degli appaltatori, il coordinatore (***SiGeKo - Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordinator***) ha inoltre il compito di **illustrare il contenuto** del ***SiGePlan*** e del regolamento di cantiere (***Baustellenordnung***)



TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51

Gran Bretagna: il quadro normativo

Il “*Construction (Design and Management) Regulations 2015 n.51*” (CDM 2015)” entrato in vigore il 6 aprile 2015 ha aggiornato e sostituito i precedenti atti:

- “*Construction (Design and Management) Regulations 2007 n.320*” (CDM 2007)” che a sua volta sostituì il
- “*Construction (Design and Management) Regulations 1994*”
- “*Construction (Design and Management) (Amendment) Regulations 2000*”
- “*Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 1996 n.1592*”.

Tali normative derivano dal recepimento della direttiva 92/57/EEC.

TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51



Il coordinatore identificato nel progettista (**principal designer**)

Nel CDM Regulations 2015 la denominazione coordinatore scompare, e la sua funzione viene attribuita al “***principal designer***” la cui modalità di incarico è definita al punto 5.

Il *principal designer* (progettista principale) in pratica, nel gruppo dei progettisti, costituisce la posizione più importante dell’organizzazione, alla quale fanno riferimento tutti gli altri tecnici.

Anche nel testo della nuova versione del CDM 2015, assume estrema importanza il precoce conferimento di incarico (rif. Regulation 5).

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

SCOPO

Obiettivo primario della presente linea guida è di fornire indicazioni circa le modalità con cui il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera [CSE], possa svolgere l'incarico attribuito con piena consapevolezza e conoscenza sia delle vigenti previsioni normative che dei pertinenti approcci giurisprudenziali.

In tale ottica, si è ritenuto di fornire al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito della discrezionalità che ne caratterizza l'esercizio di tale funzione, un **utile ausilio che permetta un'efficace gestione** dei compiti ad egli affidati dall'art. 92 D.Lgs. 81/2008 (che restano la base di ogni ragionamento).

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PREMESSA

La funzione del CSE è di alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria.

[...]

Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei [...] non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest'ultimo nell'ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere [...].

Il compito di alta vigilanza del CSE [...] non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto.

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PREMESSA

[...]

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.

Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest'ultimo nell'ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere (è opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).

[...]

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PREMESSA

[...]

Si tenga inoltre presente che qualora l'incarico di CSE fosse relativo a cantieri soggetti ad ulteriori normative oltre al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- il D.P.C.M. n. 231 del 28 novembre 2011, relativo agli interventi attuati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- il D.M.del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, del 22 luglio 2014, relativo agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche
- il D.P.R. 177/2011 relativo a lavori in ambienti confinati o a rischio inquinamento

queste ed altre eventuali normative dovranno essere tenute nella necessaria considerazione qualora prevedano ulteriori obblighi integrativi rispetto a quanto riportato nel presente documento.

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, modifiche dei sottoservizi esistenti, verifica dell'effettuazione della bonifica bellica ove previsto, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l'avvenuta verifica, con esito positivo, dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell'**idoneità del/dei POS** delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

3) Convoca una **riunione di coordinamento preliminare**, prima dell'inizio dei lavori, a cui parteciperanno:

- **Direzione Lavori** (esclusivamente per il successivo punto di cui alla lettera b)*)
- Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
- Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
- Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)

* b) la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute più pericolose;

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

3) (... continua)

Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:

- a) i contenuti dei **piani di sicurezza** (PSC e POS) [...];
- b) la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al **cronoprogramma** [...];
- c) le modalità di **coordinamento** delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
- d) le eventuali richieste di integrazione della **documentazione**;
- e) identificazione delle figure delle squadre [...] **emergenza**; a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di emergenza o di incidente (compresa l'eventuale necessità di effettuare operazioni di salvataggio [...]), in tutti gli orari [...]

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

3) (... continua) organizzazione squadre emergenze

- 1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
- 2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un'impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. doc. 10/01/2005 coord. interregionale]
- 3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

- 5) Convoca eventualmente **ulteriori riunioni di coordinamento**, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:**
- ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
 - successive macrofasi di lavoro;
 - motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
 - periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
 - accadimento di incidenti/infortuni;
 - sostanziali modifiche dell'opera;
 - accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti neviccate, ecc.)
 - accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

6) Qualora riscontri l'eventuale ingresso in cantiere di **Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati*** avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all'Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso

*(per "non autorizzato" si intende l'ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l'autorizzazione da parte di questi).

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell'opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell'opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. [...]

Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti [...]

LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AZIONI

12) Il CSE, in corso d'opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il "fascicolo" di cui all'art. 91 comma 1, lett. b), completo dell'elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell'attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna


LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROSSIME AZIONI

Il Gruppo di Lavoro “sicurezza” del CNI continuerà a sviluppare l'analisi e la promozione di ulteriori strumenti per il professionista della sicurezza. In particolare è prevista un'ulteriore fase di revisione del documento illustrato, che non dovrà essere inteso come documento definitivo ma come **strumento “in divenire”**, oggetto di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni in occasione di revisioni cadenzate nei prossimi anni.

Il GdL, sempre nell'ottica di un'ulteriore sviluppo di questo strumento, ha in programma la redazione di un'ulteriore parte della Linea Guida che prenderà in esame i compiti del coordinatore in **fase di progettazione**.

La gestione dell'opera secondo C.D.M. Regulations 2015 n.51



ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**

FINE

Stefano Bergagnin

Roma, 06 novembre 2015